

L.R. n. 8 del 4 febbraio 2002. Titolo IV Artt. 29-36

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria .

(...)

TITOLO IV ⁽²⁶⁾

Controlli e Piano operativo

Art. 29

Ambito di applicazione ⁽²⁷⁾.

[1. Il presente titolo disciplina, in conformità con i principi stabiliti dal *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286*, il controllo di gestione, volto a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa della Regione, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati].

(26) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 3 marzo 2010, n. 193*.

(27) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16*, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

Art. 30

Piano Operativo ^{(28) (29)}.

[1. Il Piano operativo, adottato ai sensi del successivo comma, realizza il raccordo tra le funzioni di governo spettanti alla Giunta regionale e le funzioni di gestione attribuite ai Dirigenti per la realizzazione degli obiettivi agli stessi assegnati.

2. Il Piano operativo è adottato dalla Giunta regionale, previa valutazione delle proposte budgetarie elaborate dai Dirigenti, quali

titolari dei centri di responsabilità amministrativa, sulla base dei documenti di programmazione della Regione.

3. Il Piano operativo:

a) precisa gli obiettivi di gestione;

b) affida la realizzazione di tali obiettivi ai dirigenti titolari di centri di responsabilità amministrativa;

c) assegna le dotazioni umane e strumentali, nonché le risorse finanziarie, di cui al precedente articolo 10, necessarie per la realizzazione degli obiettivi medesimi.

4. Il Piano operativo realizza i seguenti collegamenti:

a) il collegamento con il bilancio annuale di previsione e con gli atti di programmazione;

b) il collegamento con il documento tecnico, di cui al precedente articolo 10;

c) il collegamento con la struttura organizzativa della Regione attraverso l'assegnazione delle risorse per centri di responsabilità amministrativa].

(28) Con *Delib.G.R. 19 gennaio 2009, n. 15* è stato approvato il piano operativo (POA) per l'anno 2009, ai sensi del presente articolo.

(29) Articolo abrogato dall'*art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16*, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 8, comma 1, della medesima legge*).

Art. 31

Verifica e revisione dei budget e del Piano operativo ⁽³⁰⁾.

[1. I budget dei singoli centri di responsabilità amministrativa sono sottoposti a verifiche periodiche dello stato di avanzamento allo scopo di porre in evidenza, rispetto alle previsioni originarie, gli eventuali

scostamenti già intervenuti e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione. In conseguenza di ciò gli stessi possono essere variati nel corso del periodo di vigenza mediante il processo di revisione.

2. La revisione dei budget dei centri di responsabilità amministrativa deve essere operata in corso d'anno qualora intervengano variazioni di bilancio che comportino l'esigenza di integrare o di modificare gli obiettivi originari rappresentati nei budget stessi.

3. I budget dei centri di responsabilità sottoposti a revisione vengono riadottati e riassegnati ai centri di responsabilità amministrativa dalla Giunta regionale, con conseguente revisione e aggiornamento del Piano operativo].

(30) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 32

Rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo ⁽³¹⁾.

[1. Dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, la struttura regionale preposta al controllo di gestione predispone per la Giunta regionale il rapporto annuale sulla gestione del Piano operativo e dei relativi budget. Tale rapporto è trasmesso al Consiglio regionale a cura del Presidente della Giunta regionale.

2. Il rapporto contiene il raffronto tra le quantità rappresentate a preventivo nei budget e i risultati conseguiti].

(31) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 33
Controllo di gestione ⁽³²⁾.

[1. Le componenti del controllo di gestione sono:

- a) la pianificazione;
- b) la struttura organizzativa;
- c) la struttura tecnico-contabile;
- d) il processo di controllo.

2. Il controllo di gestione è strutturato dal punto di vista organizzativo, tecnico-contabile e di processo in aderenza alla specifica normativa in materia e alle metodologie suggerite dalla tecnica.

3. Nella prima fase di avvio del sistema di controllo di gestione sarà operata l'estensione a tutta la spesa regionale, segnatamente di investimento, della metodologia già in atto per il monitoraggio della gestione dei programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali comunitari].

(32) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 34
Struttura organizzativa del controllo di gestione ⁽³³⁾.

[1. La struttura organizzativa del controllo di gestione è costituita dai centri di responsabilità amministrativa e dall'unità organizzativa preposta all'attuazione del processo di controllo di gestione, da individuarsi da parte della Giunta regionale.

2. L'unità organizzativa preposta al controllo di gestione, cui spetta in particolare la progettazione ed il relativo coordinamento, è individuata sulla base di specifiche e verificate professionalità e può essere assistita

da un soggetto esterno da individuarsi con una gara di evidenza pubblica].

(33) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 35

Struttura tecnico-contabile e processo del controllo di gestione ⁽³⁴⁾.

[1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita dall'insieme organizzato degli strumenti informativi che consentono la raccolta, l'analisi e la diffusione delle informazioni per lo svolgimento del processo di controllo di gestione.

2. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione utilizza i dati e le informazioni sistematicamente rilevati dalla contabilità, dalla metodica di budget, nonché da ogni altra parte del sistema informativo regionale che offre flussi informativi significativi per le finalità perseguite.

3. Il processo di controllo di gestione è articolato in modo da favorire il decentramento della funzione presso i centri di responsabilità amministrativa, al fine di rafforzare la cultura dell'autocontrollo, e si basa sulla rilevazione, anche infrannuale, degli scostamenti tra dati di previsione e dati di consuntivo.

4. Sulla base dei dati e delle informazioni di cui al comma 2, la struttura regionale preposta al controllo di gestione formula annualmente una relazione in accompagnamento al rendiconto generale che:

a) illustra le attività e i risultati delle politiche regionali di settore così come articolate nei documenti di programmazione e rappresentate nel bilancio;

b) esprime la valutazione, sotto il profilo economico e finanziario, delle risultanze annuali della gestione dell'entrata e della spesa].

(34) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

Art. 36

Requisiti minimi del controllo di gestione ⁽³⁵⁾.

[1. Il Presidente della Giunta regionale, con propria direttiva, periodicamente aggiornabile, da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione stabilisce i requisiti minimi cui deve ottemperare il sistema del controllo di gestione].

(35) Articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, L.R. 7 giugno 2022, n. 16, a decorrere dall'8 giugno 2022 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, della medesima legge).

(...)